

SPESOMETRO



Per ulteriori informazioni
potete contattare la sede
al n° 085/57110
oppure
all'indirizzo: info@argovision.it

Nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a tremila euro.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (*cosiddette operazioni business to business*), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (*cosiddette operazioni business to consumer*).

A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all'Agenzia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

La circolare 24 E, dell'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del nuovo adempimento.

1. Ambito soggettivo

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, **tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come individuate al punto 2** del provvedimento (commercianti e gli esercenti attività).

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

1. rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
2. ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
3. rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo**).

Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'IVA applicata (**quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale**).

Pertanto, l'acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della fattura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui **il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, 6° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In ultima ipotesi, occorrerà, pertanto, indicare per le persone fisiche il **cognome e il nome, il luogo e la data di nascita** e il domicilio all'estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, **la denominazione, la ragione sociale** o la ditta e la sede legale.